



Newsletter n.16

"Decreto del fare": l'illusione dell'indennizzo per ritardo. Tanto rumore per quasi nulla.

Care/i cittadine/i,

l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento introdotto dal "Decreto del fare" (D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge dall'art.1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n.98), in vigore dal 21 agosto 2013, intenderebbe semplificare e accelerare l'azione amministrativa, prevedendo che, per il mero ritardo oltre il termine di 30 giorni fissato dalla legge in via generale, sia dovuta una somma pari a 30 euro per ogni giorno, comunque non superiore a 2.000 euro.

Senonché, leggendo tutta la norma, evidenti ne appaiono i limiti e anche le difficoltà per i soggetti che si intenderebbe tutelare, viceversa gravati da una pluralità di oneri, che non rendono agevole il soddisfacimento del diritto dei medesimi ad ottenere un adeguato ristoro per il pregiudizio subito.

Tant'è, che vi è chi ha parlato di illusione o anche di un grande "bluff".

Effettivamente la normativa presta il fianco a molte perplessità e infatti:

a) l'indennizzo non è automatico;

b) la legge si applica in via sperimentale per 18 mesi, solo per i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati dopo il 21 agosto 2013;

c) la legge non si applica:

1) ai procedimenti ad iniziativa d'ufficio (cioè attivati senza istanza, direttamente dalle Amministrazioni);

2) ai concessionari pubblici;

3) ai procedimenti per i quali sia previsto il silenzio significativo (silenzio assenso, silenzio diniego, che, in base alla legge, riguardano la quasi totalità dei procedimenti ad istanza di parte, nella materia edilizia e anche fiscale);

d) pochissimi sono i procedimenti che sfuggono alla regola del silenzio significativo, tra di essi:

atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza e immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, casi che qualificano il silenzio come rigetto (art.20 l.241/90):

tutti casi che non riguardano l'attività d'impresa;

e) la generalità delle attività d'impresa si avvia ormai attraverso la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ad iniziativa totale della parte privata;

f) non essendo automatico l'indennizzo, l'interessato deve sottoporsi a procedure costose, non brevi e anche di difficile attuazione.

Egli deve:

1) nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, azionare il potere sostitutivo, cioè rivolgersi all'Autorità dotata di potere sostitutivo, se istituita (nel senso del Soggetto che interviene in sostituzione dell'Autorità precedentemente adita, così sostituendosi alla struttura inerte),

2) nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di legge (la metà di quello originario) o non liquidi l'indennizzo, l'interessato può solo rivolgersi al Giudice, il TAR, "fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento" (art.117 e 31, comma 2 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104), accollandosi il costo del contributo unificato ridotto alla metà; ma se il suo ricorso verrà dichiarato inammissibile o infondato, il Giudice lo condannerà a pagare una somma da 2 a 4 volte il contributo unificato.

(Nota Bene: il contributo unificato minimo per un ricorso al TAR è pari a euro 300, secondo la Tabella ministeriale, sia pure ridotto alla metà per il ricorrente.

Ma la Tabella non indica tra le procedure quella in oggetto: ulteriore "incertezza" e ulteriori difficoltà applicative in agguato?).

Si tratta di una serie di adempimenti, quasi "forche caudine", tra cui anche l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento e, nelle informazioni sul procedimento, la menzione dell'indennizzo e la comunicazione, da parte delle Segreterie del Giudice che abbia accolto la domanda di indennizzo, della decisione alla Corte dei Conti, senza contare che, per i danni, l'interessato dovrebbe proporre un'altra causa.

g) l'indennizzo da ritardo, previsto nella misura massima di euro 2.000, rischia di interferire con la valutazione del danno e anche di limitarne l'importo, aprendo una zona d'ombra che rende difficile individuare

la linea di demarcazione.

Il Difensore civico, garante del diritto alla trasparenza e alla buona amministrazione:

- prende atto della norma,
- ne informa i cittadini e gli interessati,
- auspica che al più presto si tutelino realmente tutti i cittadini, senza defatiganti procedure, estendendo in via automatica a tutti i soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo, anche avviato d'ufficio, la tutela indennitaria e attivando meccanismi di risoluzione stragiudiziale di possibili controversie, perché no, anche attraverso il Difensore civico.

Alla prossima newsletter.

Vi saluto cordialmente

Avv. Antonio Caputo